



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVVERTENZE PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

(Queste avvertenze sono allegate al modulo C)

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'autenticazione delle sottoscrizioni dei richiedenti l'iniziativa popolare **dev'essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in base all'articolo 8 della legge sui referendum provinciali 2003).

L'autenticazione dev'essere **fatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la sua qualifica; infine ci devono essere la firma per esteso del pubblico ufficiale e il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD AUTENTICARE

I **soggetti autorizzati ad autenticare** la sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- ⇒ notai;
- ⇒ giudici di pace;
- ⇒ cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- ⇒ segretari delle procure della Repubblica;
- ⇒ parlamentari;
- ⇒ consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali;
- ⇒ presidenti delle province;
- ⇒ sindaci (anche metropolitani);
- ⇒ assessori comunali e provinciali;
- ⇒ componenti della conferenza metropolitana;
- ⇒ presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- ⇒ presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- ⇒ segretari comunali e provinciali;
- ⇒ funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia;
- ⇒ avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; quindi è **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che esegue l'autenticazione.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità dev'essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia, e quindi che sia atto a consentire l'**accertamento dell'identità** e il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede infatti, all'articolo 35, che quando viene richiesto un documento d'identità esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quali il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione*¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** sono **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento.

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale deve attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e deve specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

GENERALITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data e il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Inoltre deve apporre, di seguito, la sua **firma** e il **timbro dell'ufficio**. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante: per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori è necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (quando non sono utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

¹ *Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. Quindi l'autentica può essere considerata valida solo se non è indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di questo documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 giugno 2001, n. 3212).*